

Processo civile - Controversia per il riconoscimento di pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento a favore di straniera priva di carta di soggiorno - Decadenza ex art. 42 D.L. n. 269/2003 - Applicabilità - Sussiste.

Tribunale di Grosseto - 10.1.2012 n. 9 - Dott. Mezzaluna - D.M. (Avv. Montemaggi) - INPS (Avv. Napoletano).

L'art. 42 della legge n. 326/2003 prevede espressamente un termine di decadenza semestrale che decorre dalla data di comunicazione all'interessato "...del provvedimento emanato in sede amministrativa". Questo termine si applica a tutte le domande giudiziali concernenti una prestazione relativa all'invalidità civile, alla cecità civile, al sordomutismo, all'handicap, alla disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente, quindi, dal motivo del diniego.

FATTO - Con ricorso depositato il 14.2.2011, DM., premesso di essere stata giudicata in data 17/12/2009 dalla competente commissione medica presso la USL di Grosseto invalida totale al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, ha lamentato che l'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Grosseto con provvedimento n. 1081 del 13/5/2010 ha rifiutato la concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento in quanto in possesso del solo "permesso di soggiorno", anziché della "carta di soggiorno", così come previsto dalla normativa vigente. La ricorrente ha, inoltre, esposto di aver ricevuto un ulteriore provvedimento di diniego da parte dell'INPS datato 7/7/2010 con il quale si comunicava il rigetto della richiesta per mancanza del requisito della permanenza legale sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

Ha, pertanto, chiesto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la condanna dell'INPS di Grosseto alla corresponsione della pensione di inabilità civile e della indennità di accompagnamento, tenuto conto della decisione adottata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26-28 maggio 2010 n. 187, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, della legge 23.12.2000 n. 388, nella parte in cui subordinava il requisito della titolarità della Carta di Soggiorno (vale a dire almeno 5 anni di soggiorno), il diritto alle prestazioni assistenziali da parte dei cittadini stranieri.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS oltre ad eccepire la decadenza di cui all'art. 42 D.L. n. 269/03, conv. in L. 326/03, assumendo come *dies a quo* la comunicazione del primo provvedimento negativo emesso dall'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Grosseto il 13/5/2010, ha contestato, da un lato, la procedibilità ex art. 443 cpc della domanda e, dall'altro, la sua fondatezza nel merito.

Espletata C.T.U. medica, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

DIRITTO - L'eccezione di decadenza ex art. 42, co. 3 del D.L. 30.9.2003, n. 269 sollevata dal resistente in relazione alla tardività della domanda giudiziale, è fondata.

Questi i fatti: in data 13/5/2010 viene adottato il provvedimento di rigetto n. 1081 dall'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Grosseto con il quale si comunica il rigetto della concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento in quanto in possesso del solo "permesso di soggiorno", anziché della "carta di soggiorno". In data 7/7/2010 l'INPS adotta un ulteriore provvedimento con il quale a sua volta comunica all'interessata il rigetto della richiesta per le medesime motivazioni. E' stata prodotta dalla ricorrente copia del ricorso che la sig.ra D.M. ha inviato all'INPS a seguito dell'ultima comunicazione del 7/7/2010, dalla quale risulta che la

spedizione sarebbe stata effettuata dalla ricorrente con raccomandata il 6/8/2010, il che sta a significare inequivocabilmente che a quella data era già stata ricevuta l'ulteriore comunicazione dell'INPS relativa all'intervenuto rigetto della originaria richiesta. Il ricorso giurisdizionale è stato proposto il 14/2/2011.

Ciò posto, è evidente che anche a voler prendere quale *dies a quo* l'ultima data utile del 6/8/2010 in relazione all'ulteriore comunicazione dell'INPS del 7/7/2010, risulta irrimediabilmente decorso il termine di decadenza previsto dalla legge. L'art. 42 co. 3 della L. n. 326/2003 prevede, infatti, espressamente un termine di decadenza semestrale che decorre dalla data di comunicazione all'interessato “...del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Nel caso di specie tale provvedimento è da individuare in quello adottato dal Comune di Grosseto in data 13/5/2010, ma anche a volere considerare l'ulteriore comunicazione del 7/7/2010, è indubbio che il termine sia decorso. Questo termine di decadenza si applica in via generale per tutte le domande giudiziali concernenti una prestazione relativa all'invalidità civile, alla cecità civile, al sordomutismo, all'handicap e alla disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente, quindi, dal motivo del diniego. Trattandosi di termine di decadenza non è ipotizzabile una sua sospensione e/o interruzione né può ritenersi che il cd ricorso presentato all'INPS il 6/8/2010 possa essere equipollente alla domanda giudiziale.

Si impone, pertanto, il rigetto della domanda per la causale indicata nel dispositivo.

Nonostante la mancata attestazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 152 disp. att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. n. 115/2002, sussistono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai motivi della decisione.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'INPS.

(Omissis)